

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007, con D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 e con D.R. n. 93 del 2 agosto 2016, successivamente rivisto con D.R. n. 49 del 14 luglio 2020.

ART. 1 Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'attività formativa denominata stage/internship/tirocinio (d'ora in avanti per brevità "stage") promossa nell'ambito dei corsi di studio e dei programmi didattici dell'Università Bocconi a favore di propri studenti, laureati, diplomati master e dottori di ricerca.
- 1.2 In Italia lo stage è regolamentato dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale e, per quanto concerne gli stage curricolari, dal presente Regolamento d'Ateneo. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
Per gli stage svolti all'estero la regolamentazione è rimandata alla legge applicabile secondo i principi di diritto internazionale.
- 1.3 A tal fine, il presente regolamento individua e descrive, tra l'altro:
- definizioni e finalità dell'attività formativa
 - rilevanza
 - condizioni e modalità di svolgimento
 - documentazione e procedure per l'attivazione e la validazione
 - obblighi del tirocinante
 - servizi competenti dell'Università Bocconi.

ART. 2 Definizioni e finalità – Stage curricolari ed extracurricolari

- 2.1 Lo stage, ferma restando la finalità formativa, può avere natura curricolare o extracurricolare.
- 2.2 Lo stage curricolare si svolge nell'ambito del percorso formativo universitario. Consiste in un'esperienza formativa ed orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del corso di studi. Si distingue in:
- Stage curricolare con crediti formativi: è previsto dal piano di studi, comporta una quantificazione in crediti formativi, ha specifici requisiti (in termini di durata, collocazione temporale e contenuti definiti in sede di programmazione didattica), deve essere autorizzato preventivamente e deve essere validato alla sua conclusione. Lo stage con crediti formativi può essere registrato in sovrannumero, se previsto dal regolamento didattico dell'ordinamento del Corso di studi di iscrizione del tirocinante;
 - Stage curricolare senza crediti formativi: non viene registrato nel piano studi o per mancanza dei requisiti specifici (per esempio la durata minima) o perché svolto in aggiunta a uno stage curricolare con crediti se l'ordinamento a cui è iscritto lo studente non prevede lo stage in sovrannumero.
- 2.3 Lo stage extracurricolare è una opportunità formativa rivolta a chi ha già conseguito il titolo di studi universitario ed è di norma attivabile entro 12 mesi dal conseguimento del titolo stesso. È finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. In Italia, è regolamentato dalle singole normative regionali. L'Università può avvalersi di enti promotori terzi in singole e specifiche realtà regionali, in tal caso saranno siglati specifici accordi di collaborazione.
- 2.3.1 Se nel corso dello stage curricolare sopravviene il conseguimento del titolo di studio da parte del tirocinante:

- lo stage non cambia natura se il suddetto si conclude entro e non oltre un periodo ragionevole dall'ottenimento del titolo di studi;
- lo stage cambia natura (da curriculare ad extracurriculare) se il suddetto si conclude a significativa distanza dall'ottenimento del titolo di studi. In tal caso l'Ente ospitante si impegna, anche in coordinamento con le strutture dell'università o su loro richiesta, ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di tirocini extracurricolari.

Gli stage consistono nell'inserimento dello studente, o di chi ha concluso il percorso formativo, (per brevità il "tirocinante"), presso soggetti pubblici e privati in Italia o all'estero, per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi, sulla base di un programma specifico concordato tra il tirocinante, l'Ente ospitante, il direttore del corso di studi (ove previsto) ed i servizi amministrativi competenti.

- 2.4 Lo stage non rappresenta, né presuppone, alcun rapporto di lavoro con l'Ente ospitante. Il rapporto di stage non può pertanto configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.
- 2.5 La formalizzazione della relazione trilaterale (tirocinante – università o altro Ente promotore – Ente ospitante) potrà avvenire con le modalità anche tecnologiche, concretamente individuate in sede di organizzazione dei relativi servizi amministrativi.

ART. 3 Rilevanza dello stage

- 3.1 Secondo le regole definite in sede di programmazione didattica, lo stage:
- a. può essere previsto dai piani di studio dei corsi dell'Università Bocconi quale attività formativa utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, eventualmente come attività a scelta dello studente, anche con specifica assegnazione di crediti formativi universitari o altra valenza in piano studi;
 - b. può essere svolto tramite l'Università successivamente al completamento del corso di studi o del programma didattico, entro i limiti di cui all'art. 2.3.

ART. 4 Condizioni e modalità di svolgimento

4.1 Sede dello stage

È idoneo lo stage svolto in Italia o all'estero presso le strutture di soggetti pubblici e privati tra i quali: aziende industriali, commerciali, di servizi, banche, istituzioni finanziarie, società di consulenza e revisione, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni e associazioni qualificate come operatori stabili nel terzo settore, enti no profit, enti di formazione e di ricerca, istituzioni culturali, artistiche, enti e aziende operanti nel turismo, nella comunicazione e nei media, organismi internazionali, camere di commercio, rappresentanze diplomatiche ed in altre organizzazioni/istituzioni (per brevità l'"Ente ospitante" o l'"Ente").

Oltre che presso le strutture dell'Ente ospitante (modalità "in presenza"), lo stage può essere eventualmente svolto, previa valutazione e autorizzazione dell'Università e dell'Ente ospitante, in modalità "mista" (in presenza/ distanza) oppure da remoto (modalità "a distanza").

È consentito svolgere un massimo di due stage curricolari presso la medesima sede di stage. Tale vincolo non si applica agli stage extracurricolari, per i quali si rimanda alla normativa vigente in materia.

L'Università si riserva di esprimersi sull'idoneità della sede dello stage attraverso la raccolta di informazioni da varie fonti.

Inoltre, per gli stage all'estero l'Università non è in grado di garantire sicurezza e

solvibilità delle Istituzioni ospitanti né tantomeno dei Paesi che ospitano il tirocinio; pertanto, il tirocinante si assume ogni responsabilità in ordine alle attività cui prenderà parte senza che all'Università possa essere addebitata alcuna negativa conseguenza.

4.2 **Durata dello stage**

La durata dello stage varia di norma da due a sei mesi. In considerazione della qualità dell'esperienza formativa, possono essere attivati stage curriculari di durata inferiore a due mesi. Per gli stage di cui al precedente art. 3 lett. a), la durata minima è definita in sede di programmazione didattica.

Può essere valido, ai fini di cui al precedente art. 3 a), lo stage non ancora concluso ma che abbia già soddisfatto le durate minime previste.

E' possibile programmare durate superiori o prorogare la durata dello stage, nel rispetto della normativa vigente.

In tutti i casi di straordinaria necessità ed imprevedibile urgenza (es. emergenza sanitaria), le relative decisioni sulla durata potranno essere adottate dai Dean delle Scuole.

4.3 **Proroga dello stage**

Ogni proroga dello stage dovrà essere concordata preventivamente tra l'Ente ospitante e i servizi competenti dell'Università che provvederanno – ove previsto – a formalizzarla. La proroga è regolamentata dai medesimi termini di cui alla Convenzione di stage.

4.4 **Interruzione, rinuncia e sospensione dello stage**

L'interruzione e la rinuncia allo stage comportano la sospensione all'accesso ad un nuovo stage per il tempo definito da ciascun servizio competente dell'Università.

Nel caso in cui l'interruzione o la rinuncia avvengano di comune accordo tra Ente ospitante e tirocinante o per gravi e/o giustificati motivi, l'accesso ad un nuovo stage non subirà alcuna limitazione, sempre che non siano stati violati gli obblighi di cui al successivo art. 6. L'interruzione di uno stage, con le relative motivazioni, deve essere tempestivamente comunicata dall'Ente ospitante all'Università. Allo stesso modo, la rinuncia ad uno stage già confermato, con relative motivazioni, deve essere tempestivamente comunicata dal tirocinante all'Università.

Può essere ammesso un periodo di sospensione temporanea dell'esperienza di stage da recuperare al termine se questo incide sulla durata minima dello stage curriculare. Non si configurano come sospensione gli impegni universitari inderogabili.

L'intero periodo di sospensione non deve essere superiore a un mese e deve essere sempre comunicato preventivamente dall'Ente ospitante all'Università.

4.5 **Tutor dell'Ente ospitante e tutor universitario**

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Ente ospitante è seguita e controllata da un tutor dell'Ente stesso, a cui il tirocinante si rivolge per ogni necessità e a cui risponde senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Ai sensi della normativa vigente nella Regione Lombardia e come prassi propria dell'Università, ogni tutor può accompagnare contemporaneamente un massimo di cinque tirocinanti curriculari e tre tirocinanti extracurriculari.

Il tutor universitario è la persona che, all'interno dell'Università, si occupa degli aspetti organizzativi dello stage e delle relazioni intercorrenti tra Università e l'Ente ospitante, monitorandone l'andamento e verificando l'acquisizione di competenze da parte del tirocinante ove richiesto.

Il tutor universitario può essere individuato tra il corpo docente o tra il personale dei servizi competenti dell'Università.

4.6 **Copertura assicurativa**

L'Università fornisce copertura assicurativa per tutta la durata dello stage (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice), svolto sia in Italia sia all'estero, a condizione che il rapporto sia disciplinato come previsto al successivo art. 5.1 o da altri accordi idonei in tal senso.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo.

4.7 **Indennità di partecipazione**

In Italia, per gli stage extracurricolari vi è l'obbligo di legge di riconoscere al tirocinante un'indennità di partecipazione come stabilito dalla normativa vigente. Per gli stage curricolari è possibile il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione (anche in forma forfettaria) erogata da parte dell'Ente ospitante.

ART. 5 Documentazione e procedure per l'attivazione e la validazione dello stage

5.1 **Convenzione singola di tirocinio (Internship agreement) e altri accordi idonei**

Per l'avvio di uno stage in Italia, l'Università propone all'Ente ospitante una "[Convenzione singola di tirocinio](#)" valida per la sola durata del singolo stage. La "[Convenzione singola di tirocinio](#)" è un accordo sottoscritto dai rappresentanti legali dell'Università, dell'Ente ospitante e dal tirocinante con le modalità di cui al precedente art. 2.5.

L'Accordo contenente diritti e doveri delle parti e il progetto formativo individuale ne è parte integrante. A discrezione dell'Università, in alternativa alla convenzione singola di tirocinio, possono essere predisposte "Convenzioni-quadro". In tali casi i singoli stage vengono attivati attraverso la stipula di un documento definito "accordo attuativo" e contenente il progetto formativo.

Il progetto formativo contenuto all'interno della "Convenzione singola di tirocinio" o nell'accordo attuativo", oltre ai dati del tirocinante, riporta i seguenti elementi essenziali:

- a) diritti e obblighi dell'Università, dell'Ente ospitante e del tirocinante;
- b) obiettivi e modalità di svolgimento dello stage assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso l'Università;
- c) i nominativi del tutor universitario e del tutor dell'Ente ospitante;
- d) la durata, il periodo di svolgimento dello stage, eventuali variazioni di durata e la modalità di svolgimento;
- e) le cause di interruzione del singolo stage;
- f) gli estremi delle assicurazioni di cui all'art.4.
- g) gli obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) la figura professionale di riferimento.

Per l'avvio di stage svolti al di fuori del territorio nazionale, l'Università adotta un "[Internship agreement](#)" nel rispetto di quanto indicato alle lettere da a) ah) che potrà essere redatto in lingua diversa dall'italiano.

L'Università, a condizione che ne venga messa preventivamente a conoscenza, può riconoscere la validità di esperienze di stage rette da accordi proposti direttamente da parte dell'Ente ospitante, purché essi rispettino i requisiti summenzionati.

Per tutti gli stage svolti fuori dall'Italia, il tirocinante dovrà verificare personalmente le modalità più idonee per ottenere, se richiesto, il visto di ingresso più appropriato ed ogni altro eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage o lavoro possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante.

5.2 **Ricerca dello stage**

Nella ricerca dello stage il tirocinante può utilizzare il canale istituzionale o il canale autonomo.

- Canale istituzionale: il tirocinante prende visione delle opportunità di stage messe a disposizione dai servizi competenti, oppure attraverso opportunità segnalate dalla Direzione di Corso di Studio o di programma didattico. Il tirocinante si candida agli stage fornendo la documentazione richiesta a fronte di ciascuna offerta, entro le scadenze indicate.
- Canale autonomo: il tirocinante si candida autonomamente a realtà di sua conoscenza o di suo interesse che vengono successivamente messe in contatto con i servizi competenti dell'Università prima dell'inizio dello stage.

5.3 **Scheda di valutazione a medio termine, scheda di valutazione finale, relazione finale, attestato di fine stage**

A metà e al termine dello stage il tutor dell'Ente ospitante e il tirocinante compilano una scheda di valutazione in cui valutano la qualità dell'esperienza effettuata alla luce degli obiettivi formativi.

Concluso lo stage, ove previsto, il tirocinante compila la relazione di fine stage.

Nei casi previsti, al termine dello stage l'Ente ospitante si impegna a rilasciare al tirocinante su propria carta intestata l'attestato finale che conferma l'effettuazione dello stage.

Parimenti, l'Università si impegna a rilasciare al tirocinante – su richiesta – un attestato o un certificato che conferma l'avvenuta effettuazione dello stage.

5.4 **Riconoscimento dello stage**

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 3 lett. a) la verifica del buon esito dello stage e l'eventuale conseguente acquisizione di crediti o altra valenza è subordinata a:

- autorizzazione preventiva dello stage da parte del Direttore di corso di studio o programma didattico (o suo delegato);
- scheda di valutazione finale del tirocinante;
- relazione finale del tirocinante (ove prevista);
- scheda di valutazione finale del tutor dell'Ente ospitante;
- validazione finale del Direttore di Corso di studio o programma didattico (o suo delegato) entro i tempi indicati dai servizi competenti dell'Università Bocconi.

Possono essere previste – in sede di programmazione didattica – procedure differenti per la validazione di stage svolti in situazioni particolari (tra le quali stage svolti prima dell'iscrizione ai corsi o con soggetti promotori diversi dall'Università Bocconi, se consentito dalla normativa vigente).

Con riferimento alla possibilità di attivare uno stage in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle Istituzioni ospitanti, l'Università intende escludere in queste ipotesi il riconoscimento. Inoltre, non sono riconoscibili stage curriculari presso Istituzioni individuate attraverso canali autonomi che non siano altamente qualificate.

5.5 **Attività assimilabili allo stage**

Le attività definite come "attività assimilabili", in alternativa allo stage, comprendono:

- l'esperienza qualificata di lavoro retta da un contratto diverso dallo stage quale ad esempio il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- Il progetto sul campo che consiste in un'attività di analisi, studio e redazione di un paper/progetto finale, avente ad oggetto un caso aziendale, un caso studio

o un'attività di ricerca scientifica.

Ad esse sono applicate le regole già stabilite per lo stage in merito a durata e collocazione temporale. Inoltre, per l'eventuale acquisizione dei crediti o altra valenza, si applica quanto stabilito nel precedente art. 5.4.

Nei casi di straordinaria necessità ed imprevedibile urgenza (es. emergenza sanitaria) i Dean delle Scuole possono adottare decisioni relative ad ulteriori attività formative da svolgere in alternativa allo stage, formalizzate in sede di programmazione.

5.6 Registrazione

Ai fini della registrazione in carriera dello studente, gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5.3 e 5.4 devono essere compiuti entro la data di completamento piano studi prevista per l'ammissione alla prova finale.

ART. 6 Obblighi del tirocinante

6.1 A partire dal primo contatto con l'Ente ospitante, il tirocinante deve comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione Disciplinare. Il progetto formativo di cui al precedente art. 5.1 riporta i seguenti obblighi a carico del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
- garantire una presenza costante e dare continuità allo svolgimento delle attività, nel rispetto della durata complessiva e della modalità di svolgimento concordate;
- rispettare le norme dell'Ente ospitante in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti dell'Ente ospitante acquisiti durante e dopo lo svolgimento dello stage;
- redigere la relazione (laddove prevista) e la valutazione finale di stage sull'attività svolta;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborazioni o relazioni verso i terzi.

L'Università si riserva di effettuare dei controlli durante l'attività di stage svolta dal tirocinante, al fine di verificarne l'effettivo svolgimento. Le modalità di controllo vengono definite di volta in volta dal servizio competente, anche in considerazione della sede di svolgimento dello stage.

In caso di reiterata irreperibilità del tirocinante lo stage si ritiene non valido ai fini curriculari e tale comunicazione sarà inoltrata, secondo le tempistiche definite dal servizio competente, al tirocinante, all'Ente ospitante, alla Commissione Disciplinare dell'Università, al relativo Direttore del Corso di Laurea.

ART. 7 Servizi competenti dell'Università

7.1 La Direzione Market & Partners, le Segreterie dei Corsi Master e la SDA Bocconi sono le strutture dedicate alla gestione degli stage secondo gli ambiti di rispettiva competenza. I servizi indicati assistono le strutture ospitanti nell'individuazione dei candidati e nell'espletamento delle procedure di attivazione e riconoscimento degli stage.